

E CONTRATTO FU



Se la notte porta consiglio, così l'estate porta contratto! Nel corso dell'estate 2023 si è infatti finalmente conclusa l'estenuante lunghissima fase contrattuale nazionale che ci ha portati ad avere almeno la siglatura di un'ipotesi di contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca relativa al triennio 2019/21. Il precedente era scaduto ormai da quasi 3 anni. La lungaggine delle trattative è una delle conseguenze della riforma

Brunetta che ha voluto ridurre i precedenti 16 comparti del pubblico impiego a soli 4. Questa riforma ha comportato che le fasi si svolgano assieme ad altri settori quali la Ricerca, l'Università e l'AFAM, ciascuno comprendente realtà molto diversificate tra loro che si rallentano a vicenda. Un obiettivo sindacale per il futuro sarà perciò quello di lavorare sul piano politico per superare la Brunetta ed arrivare almeno a dividere in due il "compartone" e snellire di conseguenza le procedure.

L'ipotesi ha incontrato il consenso di tutte le sigle sindacali ad esclusione della UIL dissociatasi per un mancato accordo sul compenso ai DSGA.

Sicuramente non si tratta del miglior contratto possibile ma alcuni aspetti sono migliorativi, oramai si sa che le OOSS devono lottare per evitare le derive peggiorative, prese tra incudine e martello fra l'esigenza di spuntare condizioni accettabili e fronteggiare i ritardi e la successiva urgenza con cui l'amministrazione chiede un'approvazione.

A onor del vero è bene ricordare che la parte economica dello stesso era stata preceduta dall'intesa politica dell'autunno scorso, sfociata il 6 dicembre 2022 nella definizione del contratto economico, grazie alla buona volontà del Ministro Valditarà che aveva spinto sull'acceleratore consentendo di anticipare l'impiego delle risorse e permettendo agli insegnanti di beneficiare sia degli aumenti che degli arretrati: una sorta di strenna natalizia. Un insieme di voci racimolate qua e là hanno portato,

LA DEMOCRAZIA NON VA DI MODA A SCUOLA

Alla firma del prossimo CCNL i più attenti troveranno l'aggettivo "democratica" aggiunto alla definizione di scuola come comunità educante a cui appartengono il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA, il personale ATA e gli studenti con le loro famiglie. I sindacati rappresentativi hanno aggiunto questa precisazione importante all'Art 32, si dice che potrebbe essere la contropartita per un contratto economico non del tutto soddisfacente e già scaduto. Sicuramente qualcuno inizierà timidamente a porsi qualche domanda nei collegi dei Docenti dove si vota, se si vota, all'unanimità e senza fiatare qualunque proposta del dirigente, a partire da una miriade di riunioni e corsi di aggiornamento, calendarizzati e non, che tengono a scuola i docenti, oltre ogni previsione contrattuale, com'è accaduto in questo mese di settembre in troppe scuole italiane. La scuola è governata sì da una democrazia, ma al momento si tratta di un governo di stampo ateniese, dove più di 1/3 della popolazione non aveva alcuna voce in capitolo sulle scelte. Il middle management, di solito anche sottopagato, decide nel suo cerchio magico e si rivolge all'unico grande leader risolvendo per lui i problemi più urgenti, nessuna decisione cooperativa, nessuna discussione, perché manca il tempo per riunire le RSU e persino per fare un sondaggio. Alle RSU arriverà già la proposta blindata per di

(Continua a pag 2)



Sommario

E contratto fu	1
La democrazia non va di moda a scuola..	1
Diario di una neo immessa in ruolo.....	3
Gli orrori dell'algoritmo	3
Gli organi collegiali in un condominio chiamato scuola	4
Il Concorso a cattedra per l'insegnamento di Educazione motoria nella Scuola Primaria	4
I permessi per motivi di studio	5
Allerta pensionati.....	6
Il Salva infrazioni penalizza la carriera	6
La Contrattazione di Istituto in pillole.....	7
Investiamo sull'infanzia! La nuova sfida del PNRR.....	7
QUESITARIO.....	8



(segue da pag 1)

vedere i pochi fondi e, in estate, si è già confezionata l'organizzazione delle scuole, mentre il dirigente spesso è in ferie. Ed è così che a settembre ci si ritrova assegnati ad altre classi o plessi, con classi pollaio fuori dalle norme che tutelano i diversamente abili o le più elementari regole della sicurezza. Si ottengono orari provvisori per una vita, si cambiano classi o materie per diverse volte e si temono riunioni e aggiornamenti di cui non si sa bene la data. Si accetta tutto perché, malgrado le norme molto chiare, il dirigente poi, quella volta che ti servirà, ti negherà il permesso e se lo farà dovrà spendere i tuoi pochi soldi per portarlo in tribunale, mentre lui sarà difeso dall'Avvocatura di Stato. L'aspetto positivo del nuovo contratto è che finalmente a chiare lettere viene stabilito che il lavoro del docente non è una fisarmonica e ha limiti ben precisi. Per pochi mesi i docenti dovranno sottostare ancora alle "vecchie" regole mal interpretate, poi, alla firma definitiva del contratto dovranno semplicemente tirare le somme e, superate le 40 ore obbligatorie, potranno decidere se continuare a svolgere ore aggiuntive, probabilmente ancora non pagate o pagate male e a forfait, o inviare la propria indisponibilità a svolgere ulteriore lavoro aggiuntivo. Il lavoro aggiuntivo, infatti, è sempre facoltativo, non rientrando negli obblighi di servizio. A fronte degli aumenti non certo entusiasmanti per tutto il personale scolastico i dirigenti a breve avranno un incremento stipendiale medio di circa 150 euro netti al mese, non lavorare più gratis è la forza del personale della scuola a cui la democrazia potrà restituire la dignità professionale e un prossimo contratto economico davvero soddisfacente.

Laura Razzano

nelle tasche dei docenti, un aumento medio lordo di ca 120 € mensili.

Come indicato nelle tabelle sottostanti, gli aspetti economici riguardano:

- Una quota una tantum di 63,84 €
- Un aumento della RPD proporzionale all'anzianità di servizio TAB E 1.2
- Una rivalutazione del 10 % dei compensi tabellari orari riferiti alle prestazioni funzionali (quelle che abitualmente chiamiamo 40+40 ore) TAB E1.6

COSA CAMBIA

- La recente bozza normativa prevede una condizione migliorativa per i precari: l'estensione del beneficio del **permesso dei 3 giorni** per motivi personali per chi ha un contratto al 30.06 o al 31.08
- Le tanto discusse ore dedicate al **GLO**, che non essendo ancora disciplinate venivano a gravare sugli impegni aggiuntivi, hanno trovato collocazione all'interno delle 40 ore dell'art. 29 co 3 lettera b, ovvero i Consigli;
- anche la **FORMAZIONE**, riferita quindi all'aggiornamento su sicurezza, primo soccorso, antiincendio o aggiornamenti di vario genere, deve essere fatta rientrare nelle prime 40 ore, quelle dell'art. 29 co 3 lettera a, oppure deve essere retribuita secondo compenso tabellare o forfetaria attraverso la contrattazione di istituto. L'obbligo di compenso dovrebbe dissuadere i DS dal far proliferare il carico di riunioni più o meno inutili. Rimane inoltre la possibilità di fruire dei 5 giorni di permesso annui per la formazione ex art. 64.
- Viene ribadito come il **Piano Annuale delle attività** debba essere deliberato dal Collegio dei docenti e modificato solo a fronte di una nuova delibera dello stesso. Ci auguriamo che questa ulteriore sottolineatura convinca alcuni DS a desistere dalla pessima abitudine di procedere a decisioni unilaterali accompagnate da variazioni di calendarizzazione.
- I regolamenti di istituto delle diverse scuole possono prevedere che le **riunioni a carattere non deliberativo siano effettuate a distanza**, evitando quindi rientri e spostamenti alle maestre (questo aspetto può riguardare in particolare la scuola primaria rispetto alle ore di programmazione).
- Un piccolo passo avanti è stato effettuato anche nella direzione della **tra-**

sparenza. Per quanto riguarda l'informativa sui compensi da FMOF (fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) deve essere resa alle RSU in forma anonima ma disaggregata: contenendo quindi l'indicazione delle attività svolte, il compenso percepito e il numero di persone che ne hanno beneficiato. Sarà quindi possibile per le RSU esercitare un controllo sul rispetto degli accordi presi in fase di contrattazione rispetto alla distribuzione dei fondi, dovremmo vedere dei miglioramenti nella direzione di una maggiore equità dei compensi e soprattutto evitare che una persona venga retribuita più volte per svolgere la stessa attività.

La contrattazione normativa ha inoltre scongiurato due pericoli:

- La possibilità che venissero pagati più di due collaboratori del DS con il FIS, con il rischio che si assottigliasse di molto la già esigua cifra spettante ai docenti per l'aggiuntivo legato ad attività didattiche;
- la delicatissima e scivolosa materia delle **sanzioni disciplinari** per i docenti è stata rinviata ad ulteriore sequenza contrattuale evitando che potessero esserci inasprimenti nei procedimenti disciplinari comminati dai DS. Già per come stanno le cose attualmente, l'avvio di procedimenti disciplinari è spesso utilizzato con la finalità intimidatorie, soprattutto nei confronti di coloro che non sono ossequiosi nei confronti del dirigente e/o dello staff. Negli ultimi anni, troppo spesso la bravura dei docenti, anziché attraverso la capacità di insegnare, è stata misurata attraverso il livello di asservimento e sottomissione e questo è un fatto molto grave se pensiamo che l'insegnante, più di altri professionisti, dovrebbe essere un lavoratore libero di esprimere le proprie opinioni e il dissenso ed insegnare agli studenti a fare altrettanto per poterli avviare a diventare dei liberi cittadini.

Ora la bozza di CCNL attende la firma definitiva che è subordinata all'esame della Corte dei Conti su tutti e 4 i settori comprendenti il comparto. Questo rallentamento ha fatto sì che l'anno iniziasse con gli effetti normativi del vecchio contratto e che solo in corso d'opera subisca quelli del nuovo, fatto che sicuramente creerà qualche disagio.

Michela Gallina

Anzianità di servizio	Incrementi mensili dal 1 gennaio 2022	Nuovo valore mensile CCNL 2019/2021
da 0 a 14 anni	€ 10,30	€ 194,80
da 15 a 27 anni	€ 12,70	€ 239,50
da 28 anni	€ 16,10	€ 304,30

Qualifica	Ore aggiuntive corsi di recupero	Ore aggiuntive di insegnamento	Ore aggiuntive non di insegnamento
Docenti diplomati e laureati delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e personale educativo	€ 55,00	€ 38,50	€ 19,25

DIARIO DI UNA NEO IMMESSA IN RUOLO...

La procedura informatizzata per le immissioni in ruolo per l'anno 2023/2024 è stata attivata in pieno mese di luglio, secondo una finestra aperta (è proprio il caso di dirlo) purtroppo per soli due giorni. Forse sarebbe stato bene concedere dei tempi più distesi e garantire una maggior disponibilità di tempo, visto il periodo estivo.

Il mio sindacato di riferimento, la Gilda FGU, lodevolmente presente anche d'estate, ha seguito con attenzione le procedure on line e nei giorni precedenti aveva già indicato utili spiegazioni ai miei dubbi sul futuro professionale. Come me c'erano insegnanti di vario ordine e grado la cui posizione in graduatoria rendeva possibile la chiamata in ruolo.

Fortunatamente la prima fase si è conclusa positivamente e noi docenti individuati siamo stati chiamati alla scelta della scuola dove saremo entrati in ruolo. Un momento tanto sospirato quanto di difficile raggiungimento, perché la scelta della provincia ha complicato non poco le esigenze di vita e gli impegni personali dei docenti, soprattutto coloro che si sono trovati a confrontarsi con l'entrata in ruolo in una provincia diversa da quella di residenza.

Una mia collega già di ruolo, è stata però allertata, poiché avrebbe ricevuto comunque un'altra convocazione per la nomina in ruolo specifica da un Concorso Ordinario precedentemente superato. Vale anche per la Graduatoria Provinciale ad Esaurimento. In quel caso anche la mia collega ha dovuto entrare in Istanze on line e rinunciare a tutte le altre province, altrimenti rischiava di ricevere un ruolo d'ufficio e di perdere quello già raggiunto.

Vietato dunque distrarsi! O almeno rilassarsi, anche dopo essere entrati in ruolo, perché il



sistema può sempre rifagocitarti nelle sue schermate-gabbia in cui vige solo la logica informatica che non contempla il complesso e (purtroppo) variegato mondo del reclutamento scolastico.

La soluzione di tutto (secondo il Ministero) avrebbe dovuto essere l'algoritmo, il sistema informatizzato di assegnazione delle supplenze da Gae e GPS, che invece fa discutere e lascia spesso delusi i docenti. Il Ministero avrebbe spiegato che il problema è dato dal ritardo nelle operazioni delle assegnazioni provvisorie e delle immissioni in ruolo, specie sulle rinunce: in prima battuta si è verificata una mancanza di posti disponibili, con docenti che, pur avendo punteggi alti, sono risultati rinunciari. Per il Ministero è stato necessario quindi anticipare di due settimane le operazioni che hanno creato poi i problemi nell'algoritmo delle supplenze.

Gli Uffici scolastici provinciali, che pubblicano i bollettini con le nomine, in queste settimane hanno dovuto fornire chiarimenti sul funzionamento dell'algoritmo, rispondendo in modo massivo ad una pioggia di diffide e segnalazioni da parte dei docenti.

Scampata agli ostacoli dell'algoritmo io sono finalmente entrata in ruolo in Veneto, regione che presenta un buon contingente, secondo una disponibilità di 4.790 posti, atte-

standosi come una delle regioni a maggior disponibilità.

Guida la classifica la Lombardia, con oltre 11.654 posti, seguono Emilia Romagna e Lazio, con circa 5.476 e 5.009 posti.

Immediatamente dietro al Veneto la Toscana, con i suoi 4.154 posti.

Fanalino di coda rappresentato da Basilicata e Molise, con soli 434 e 109 posti.

Per i docenti che invece vedessero il ruolo ancora molto lontano, a settembre c'è sempre la possibilità di presentare la MAD, messa a disposizione, per essere comunque reclutati a tempo determinato nel mondo della scuola.

Appare interessante il quadro dei dati offerto da una famosa rivista scolastica, che fotografa città affollatissime di aspiranti docenti, come Milano, Roma, Napoli e Torino, in cui ottenere un incarico sarà più difficile, per non dire quasi impossibile, accanto ad altre in cui gli aspiranti insegnanti potrebbero essere oggetto di un vero corteggiamento, considerata la scarsità, come a Mantova, Cremona, Rovigo, Belluno.

Vale la pena di prepararsi ad un cambio di vita in una provincia dalle dimensioni ridotte per approdare ad un posto di insegnamento?

Forse sì, se ciò rappresentasse una chance da giocare per il proprio futuro nella scuola, ma, francamente, viene da rimpiangere, come sostiene mia mamma, la modalità più umana di una volta, in cui entrare di ruolo era qualcosa che avveniva senza stress, con un margine di dialogo con la commissione che lo attribuiva in provveditorato, in cui si poteva essere meglio considerati come docenti e soprattutto come persone.

Annalisa Santi

GLI ORRORI DELL'ALGORITMO

Negli ultimi anni assistiamo alla procedura di nomina dei docenti con l'utilizzo di un sistema informatizzato che dà la possibilità a questi ultimi di presentare istanza e di scegliere 150 preferenze dove poter ottenere un eventuale incarico a tempo determinato. L'algoritmo posto alla base del sistema procede all'assegnazione della supplenza rispettando l'ordine indicato dall'aspirante in merito a posti e classi di concorso in base alle preferenze, sulla base del punteggio e della posizione in graduatoria. Il sistema informativo, infatti, nello scorrimento della graduatoria, salvi i diritti di riserva e precedenza, arrivato alla posizione del candidato "X", se non riscontra fra le preferenze espresse da quel candidato i posti lasciati liberi da coloro che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente considera il candidato "X" rinunciario per quella classe di concorso e questi non potrà più ricevere una nomina da GPS per quella specifica classe di concorso per l'intero anno scolastico ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, dell'O.M. n. 112/2022. Anche quest'anno la procedura automatizzata on line utilizzata dal ministero ha prodotto "migliaia di errori nell'assegnazione delle cattedre poiché l'algoritmo, come era accaduto nel 2022, non ha tenuto in considerazione alcuni parametri, con il risultato che molte cattedre sono state assegnate a chi aveva un punteggio inferiore rispetto ai colleghi. Il sistema infatti, nei turni di

nomina successivi al primo bollettino riparte con l'assegnazione delle supplenze dall'ultima posizione in graduatoria rispetto al primo turno e considera rinunciari coloro che potrebbero ottenere la nomina sulla base delle nuove disponibilità. Una palese violazione dei diritti dei docenti che sono utilmente collocati in graduatoria con un punteggio superiore. È un metodo di reclutamento che mostra ancora diversi limiti in merito ad una procedura così complessa che non può essere affidata esclusivamente ad un algoritmo. Alla luce dei tantissimi contenziosi nati dagli evidenti errori, le organizzazioni sindacali hanno ripetutamente segnalato i malfunzionamenti e proposto soluzioni ma anche per quest'anno scolastico, il ministero non ha provveduto alla programmazione dell'algoritmo in modo diverso, perpetuando nell'errore a discapito dei tanti precari della scuola e intaccando anche il principio di meritocrazia nell'assegnazione di cattedre a docenti con meno punteggio rispetto ad altri colleghi con punteggio superiore e una maggior professionalità. Si è consacrato un sistema che danneggia la scuola nel suo complesso, in balia del caso. Bisogna soffermarsi allora a riflettere sul fatto che l'attuale Ministero dell'Istruzione e del Merito così ribattezzato in realtà non tiene conto proprio del merito nello scegliere i suoi docenti agguanciati potremmo dire dalla sorte o solo da tanta fortuna.

Lia Massa



Gli organi collegiali furono istituiti per la prima volta dai Decreti Delegati del 1974 su delega della **legge n. 477/73** che affidò al governo la loro istituzione oltre all'emanazione di altre norme di stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente.

Prima della loro nascita e fino agli anni settanta il sistema scolastico italiano era verticistico, a forma piramidale: il Ministero a livello provinciale, i direttori didattici e i presidi a livello di ogni istituzione scolastica mentre genitori e studenti non avevano alcun ruolo al suo interno.

In seguito ai fermenti del '68 si ritenne che la gestione partecipata avrebbe favorito un clima più disteso e stemperato i conflitti

GLI ORGANI COLLEGIALI IN UN CONDOMINIO CHIAMATO SCUOLA

a cura di Paola Vigorito

migliorando nel contempo il sistema scolastico. Il governo affiancò quindi ad ogni organo decisionale un organo collegiale di cui facevano parte personale interno alla scuola e utenza. Al direttore o preside fu affiancato il Consiglio di Istituto, a livello provinciale il Consiglio Scolastico affiancò il provveditorato, a livello nazionale al Ministero fu affiancato il CNPI (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione).

Con il **DPR 416/74** vennero poi istituiti gli organi collegiali a livello di istituzione scolastica: il consiglio di classe e interclasse, il collegio docenti, il consiglio di istituto, la giunta esecutiva, il comitato di valutazione. Queste istituzioni sono tutt'oggi funzionanti con le modifiche apportate dalla **legge 107/2015**. La modifica più sostanziale apportata dalla legge riguarda il Comitato di Valutazione. Il nuovo assetto, previsto dal comma 129, prevede due composizioni. Una più ristretta composta da due docenti scelti dal collegio ed uno eletto all'interno del consiglio di istituto che partecipa alla valutazione dell'anno di formazione e prova dei docenti neo-immessi oppure dei docenti che chiedono di essere valutati ai sensi dell' art. 448 del D. Lgs. 297/94; tale valutazione è preceduta da una relazione redatta dal Dirigente scolastico.

Una composizione più estesa prevede in-

vece la presenza di due genitori eletti in seno alla componente genitori del consiglio di istituto (nelle scuole secondarie la componente genitori è però dimezzata per far posto alla componente studentesca) e un membro esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti ed ispettori tecnici, anche in quiescenza, con la nuova funzione di stabilire i criteri per la valorizzazione dei docenti previsto dalla legge 107 al comma 126. Successivamente quest'ultimo organo collegiale è stato di fatto superato, prima con il CCNL 2016-18, poi con la legge di bilancio del 2020 la quale ha stabilito che le risorse del "bonus docenti" possono essere utilizzate per la contrattazione integrativa alla stregua delle altre risorse del Fondo di Istituto, a favore del personale scolastico docente e Ata, senza

(Continua a pag 5)



IL CONCORSO A CATTEDRA PER L'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il DD n. 1330 del 4/08/2023 ha indetto il Concorso per titoli ed esami per 1749 posti comuni in Educazione motoria alla Scuola Primaria, classi quarte e quinte. Abilitante e su base regionale, sarà destinato ai docenti in possesso congiuntamente di Laurea specialistica di settore e 24 CFU, con la possibilità di ammissione con riserva per i docenti in attesa di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

Il Concorso sarà strutturato in una prova scritta e in una orale: la scritta, *computer based* e dalla durata di 100 minuti, consisterà in 50 quesiti a risposta multipla, di cui 40 finalizzati all'accertamento delle competenze e delle conoscenze specifiche, 5 destinati alla verifica della conoscenza della lingua inglese, livello B2, e 5 relativi alle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi tecnologici. La prova orale, invece, cui accederanno soltanto coloro che dovessero superare lo scritto, consisterà nell'organizzazione di un'attività didattica, di cui si dovranno giustificare le scelte metodologiche e contenutistiche, ma prevederà anche un momento di verifica ulteriore della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Per en-

trambe le prove sarà prevista una valutazione in centesimi e sarà necessario conseguire una votazione di almeno 70 allo scritto per poter procedere all'orale.

Gli allegati 1 e 2 al Decreto, inoltre, offrono ulteriori informazioni inerenti alla specifica regionale dei posti disponibili, per i quali si va da un minimo di due posti in Molise ad un massimo di 350 posti in Lombardia, e sulle aggregazioni territoriali delle sedi concorsuali, in virtù delle quali l'Abruzzo gestirà anche i concorrenti del Molise e la Calabria quelli della Basilicata.

Inizia, pertanto, a prendere forma quanto previsto nell'ambito della Legge n. 234 del 2021, che segnava la via per una graduale introduzione dell'insegnamento e del docente specialistico di Scienze motorie nella Scuola primaria, a partire, per l'a.s. 2022-23, dalle classi quinte. Dopo il primo anno 'sperimentale', per il quale



sono stati assunti docenti a T.D. individuati mediante GPS, il DD 1330 rappresenta un passaggio fondamentale per la stabilizzazione del personale di Scienze motorie alla Primaria, in nome di una riforma che punta a promuovere già nei bambini la consapevolezza dell'importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato, che abbia nell'attività fisica uno dei propri fondamenti.

Giampaolo Canetti



ulteriore vincolo di destinazione, superando quindi il concetto di meritocrazia.

Tra le innovazioni introdotte dalla legge 107 troviamo anche il nuovo ruolo assegnato agli organi collegiali (collegio docenti e consiglio di istituto) nella definizione del PTOF (piano triennale dell'offerta formativa). Il piano infatti è elaborato dal collegio docenti sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente scolastico; viene poi approvato dal consiglio d'istituto (prima della modifica apportata dalla legge 107 invece era quest'ultimo che dettava gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione mentre il collegio docenti elaborava e approvava il piano dell'offerta formativa).

Il DPR 275/99, il Regolamento sull'autonomia scolastica nato dall'art. 21 della **legge n. 59/97 (legge Bassanini)**, ha definito specifici ambiti di autonomia tra i quali l'autonomia didattica finalizzata alla realizzazione degli obiettivi nazionali fissati dal sistema di istruzione. Con l'autonomia didattica le scuole acquisiscono libertà nell'autodeterminare gli interventi didattici, progettando e realizzando percorsi disciplinari ed interdisciplinari, assicurando interventi di recupero, di sostegno e di orientamento. L'organo tecnico competente che esprime la potestà dell'autonomia nell'area della didattica è il Collegio Docenti che ha il compito tra l'altro di programmare le attività educative, di curare la suddivisione dell'anno scolastico in periodi didattici ai fini della valutazione, definire i criteri di valutazione degli alunni, oltre a quello di elaborare il piano dell'offerta formativa. IL DPR 275/99 ha previsto anche, all'art. 4, un'autonomia organizzativa che consente di adottare ogni modalità che sia espressione di libertà progettuale, diversificare le modalità di impiego dei docenti nelle varie classi in funzione delle scelte metodologiche ed organizzative, adottare il calendario scolastico, organizzare in modo flessibile l'orario scolastico nel rispetto del monte ore annuale. Organo collegiale preposto a garantire l'esercizio dell'autonomia organizzativa è il Consiglio di Istituto che è chiamato, infatti, ad effettuare scelte di tipo organizzativo quali approvare ed adottare un regolamento, adattare il calendario scolastico regionale, indicare i criteri generali per la formazione delle classi e l'assegnazione dei docenti ad esse.

Da quanto detto, si evince l'importanza fondamentale di una **sinergia tra il collegio docenti con funzioni propositive e il consiglio di istituto con funzioni deliberative**, garantendo in tal modo le scelte connesse alle innovazioni metodologiche – disciplinari, la costituzione di reti di scuole per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e sperimentazione ma più di tutto la realizzazione di una comunità scolastica fondata su una reale e concreta partecipazione democratica.

Se è vero che come recita un noto detto "... tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare", già da diversi anni questi due importanti organi collegiali stanno vivendo un momento difficile, e di fatto, oggi essi conservano solo la parvenza di organismi di partecipazione, sono svuotati di significato, funzionali so-

prattutto all'esercizio di rituali burocratici. Gli stessi docenti non comprendendo la fondamentale importanza delle decisioni prese ad esempio durante una seduta di collegio docenti, partecipano in maniera distratta e disinteressata, acconsentendo più o meno consapevolmente a qualsiasi proposta avanzata dal dirigente scolastico. Eppure tali decisioni hanno una diretta ricaduta sulla vita professionale del docente e dell'intera comunità scolastica.

Il coordinatore nazionale della FGU Gilda, Prof. Rino di Meglio, identifica lo svilimento del collegio docenti con la nascita degli istituti comprensivi e dell'accorpamento di più istituti. Ha in più occasioni, infatti, sottolineato le difficoltà legate alla gestione dei collegi docenti nelle scuole autonome, diventate enormi in seguito ai provvedimenti di dimensionamento. Collegi docenti anche con cento, centocinquanta e duecento docenti, che in due tre ore dovrebbero concentrarsi su argomenti importanti, sono diventati, afferma Di Meglio, vere e proprie conferenze di servizio.

Personalmente intravedo una responsabilità anche nella formazione iniziale dei futuri docenti che non contempla o la contempla in maniera marginale la conoscenza e il funzionamento degli organi collegiali (composizione, funzioni, modalità di convocazione, validità delle delibere) e la professionalità docente che si esplica sicuramente, in aula, nelle attività di insegnamento, ma anche nell'esercizio delle proprie competenze all'interno degli organi collegiali. Molti anni fa chiesi alle collaboratrici del dirigente della scuola nella quale insegnavo, che quell'anno era stata accorpata ad un altro istituto, di leggere ed approvare il verbale (cosa che non più veniva più fatta) e le due docenti mi risposero che non era loro consuetudine ma forse "nostra", alludendo ai due collegi docenti separati preesistenti all'accorpamento, e concludendo in maniera canzonatoria che forse stavo facendo confusione con il funzionamento delle assemblee condominiali. Risposi che avevano ragione perché come le assemblee condominiali anche il collegio docenti prevede delle norme ben precise in relazione alla convocazione, alla lettura ed approvazione dei verbali, alle delibere. Inutile dire che dalla volta successiva si riprese a leggere ed approvare i verbali delle sedute precedenti. Per illustrare il tema degli organi collegiali sono utili alcune scene selezionate di un vecchio film del 1953, diretto da Mario Mattioli, dal titolo "Siamo tutti coinquilini". Il film descrive con amara ironia le varie personalità dei condomini e la loro partecipazione passiva o addirittura nulla alle riunioni condominiali; tutte le decisioni vengono prese in completa autonomia dall'amministratore - col sistema del silenzio-assenso. Sulla scorta di questo spunto invito a riflettere su come la scuola somigli davvero ad un condominio e sull'importanza di essere dei "condomini responsabili e partecipativi" perché lasciando che gli altri prendano delle decisioni al posto nostro barattiamo la professionalità e svalutiamo gli stessi organi collegiali nati come strumenti di democrazia.



Le 150 ore di permesso studio per i docenti sono una tipologia di congedo a disposizione del personale scolastico per seguire ulteriori corsi. Questo tipo di permesso consente ai docenti di dedicare del tempo alla propria crescita professionale e all'acquisizione di competenze aggiuntive. Nei mesi autunnali e di solito nel mese di novembre, viene fissato il termine per la presentazione delle domande di fruizione dei permessi studio per l'anno successivo.

I permessi annuali di 150 ore per il diritto allo studio, a disposizione dei lavoratori dipendenti che producono richiesta entro i termini, infatti devono essere fruiti nell'arco dell'anno solare di riferimento e sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 12 del 07/10/2011 ha riconosciuto nella formazione universitaria "un indubbio strumento da valorizzare per coloro che lavorano nell'amministrazione" con particolare riferimento ai sistemi di apprendimento a distanza per i quali i dipendenti devono essere "messi nelle condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l'ordinamento prevede allo scopo".

La disciplina dei permessi e il relativo regime, sono contenuti nei CCNL e negli accordi collettivi regionali (CCIR) che stabiliscono tipologia, condizioni e contingente di personale che può fruirne esclusivamente per la partecipazione ad attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l'orario di lavoro, ma non per l'attività di studio.

E' utile fornire anche alcuni chiarimenti normativi in ordine alla fruizione e alla certificazione attestante la frequenza dei corsi anche organizzati dalle Università telematiche.

La nota MIUR 20/12/2012 n. 40212 precisa che la fruizione da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche, è subordinata alla documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti e all'attestazione della partecipazione del dipenden-

(Continua a pag 6)



ALLERTA PENSIONATI

(segue da pag 5)

te alle lezioni. Pertanto, i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno autocertificare a norma di legge, l'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro. Tale collegamento potrà essere provato mediante report del software che storicizza l'avvenuto ingresso e uscita dell'iscritto al corso. Non sarà possibile, come in qualche caso ci è stato segnalato dai nostri iscritti, che i dirigenti scolastici neghino i permessi retribuiti ai docenti ritenendo che le lezioni on-line possano essere seguite in orari non coincidenti con il proprio orario di servizio e collocare il dipendente in aspettativa per motivi personali, senza retribuzione. Sarà possibile esclusivamente, richiedere al docente di fornire la documentazione prevista a supporto di quanto dichiarato nell'istanza in cui comunicherà la propria assenza.

Iannelli Viviana

Pare che gli insegnanti non possano abbassare il livello di vigilanza nemmeno quando sono in pensione, anche se in realtà il più delle volte il sollievo li porterebbe a chiudere una parentesi e lasciarsi alle spalle tutto quello che appartiene alla scuola e a quanto vi è collegato.

Devono invece porre particolare attenzione ed attivarsi coloro che sono andati in pensione dal 2016 in avanti, periodo in cui, a seguito dei perfezionamenti dei contratti collettivi nazionali (triennio 2016/2017/2018 e 2019-2021), avrebbero dovuto ricevere degli adeguamenti e gli arretrati con ricaduta sia sulla pensione sia sul TFR o TFS.

In altre parole, per i pensionati sarà possibile avere riconosciuti i benefici economici solo attraverso l'aggiornamento dell'inquadramento economico, un compito questo che spetta alla Scuola, solo dopo che il Decreto sarà vistato dagli Organi di Controllo (Ragioneria provinciale dello Stato). A quel punto potrà essere inviato all'INPS per la liquidazione delle spettanze (adeguamento della pensione e del trattamento TFR/TFS).

Questa procedura che dovrebbe essere automatica, si presenta invece complicata perché in seguito alla presentazione della richiesta di nuovo inquadramento, da parte di coloro che sono andati in pensione negli anni 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022, le Scuole, destinatarie dell'istanza, non riescono ad operare sul sistema SIDI in quanto i richiedenti risultano cessati dal servizio, quindi non più di competenza. Mentre per chi si trova in attività di servizio è semplice procedere al nuovo inquadramento e all'erogazione degli arretrati, per coloro che sono cessati dal servizio il problema esiste e, per risolverlo, è necessario questo intervento "informatico" esterno. Per risolvere la complicazione è sufficiente che l'Ambito territoriale autorizzi le Scuole ad operare.

Invitiamo allora i pensionati a rivolgersi alle varie sedi sindacali provinciali dove riceveranno le istruzioni su come procedere per avviare le richieste di adeguamento e bloccare la prescrizione.

Michela Gallina

IL SALVA INFRAZIONI PENALIZZA LA CARRIERA

Il DL 69 del 2023, noto come "Decreto Salva infrazioni", introduce una **penalizzazione nel calcolo della carriera**, quindi nella ricostruzione del pre-ruolo valida ai fini della progressione stipendiale, **per chi è assunto dal 1° settembre 2023.**

La recente norma infatti **modifica il sistema di calcolo prima disciplinato dall'art. 485 del Dlvo 297/94**, ovvero il Testo Unico della scuola, in base al quale, quando un docente entrava in ruolo poteva vantare il servizio svolto durante il periodo di precariato nella misura dei primi 4 anni per intero ed il resto per due terzi.

Il Salva Infrazioni, recependo l'orientamento della Sentenza della Cassazione n. 31149 del 2019, considera invece valido l'intero periodo pre-ruolo ma solo per i giorni effettivamente lavorati e questo si traduce in pratica in una mela avvelenata per la maggior parte dei lavoratori. Per fare un esempio: mentre per l'art. 485 per raggiungere un anno valido ai fini della carriera considerava

180 giorni, da ora in poi per conteggiare un anno saranno necessari proprio 365 giorni. Gli unici ad avvantaggiarsi di questo nuovo sistema saranno coloro che hanno un contratto al 31 agosto o chi comunque, non raggiungendo la soglia dei 180 giorni, potrà comunque vantare i giorni effettivi lavorati; ma per tutti gli altri la carriera sarà la risultante della somma dei giorni lavorati in pre-ruolo diviso 365.

L'unico aspetto positivo di questa trasformazione riguarda una semplificazione concettuale per cui **coincideranno ricostruzione "contributiva" e di "carriera"**, questo porrà fine alla frequente confusione che si genera nei colleghi fra gli aspetti previdenziali validi quindi ai fini della pensione e del TFR (ricostruzione contributiva) e quelli invece validi ai fini della progressione degli scatti di gradone stipendiale (ricostruzione di carriera).

La domanda per la ricostruzione di carriera va presentata dopo lo svolgimento dell'anno di prova e la conferma in ruolo



a partire dal 1° settembre e fino al 31 dicembre sul portale "Istanze On Line". Ricordiamo che la possibilità di ottenere la ricostruzione si prescrive dopo 10 anni, ma la possibilità di recuperare gli arretrati si prescrive dopo 5, quindi sollecitiamo i colleghi interessati a prestare attenzione alla finestra temporale sopra indicata e a non mancare l'appuntamento perché potrebbe avere conseguenze economiche importanti.

Con la sentenza del 2019 appare evidente l'intento della magistratura di scoraggiare i ricorsi per il riconoscimento totale del periodo pre-ruolo, realizzando così un notevole risparmio per le casse dello Stato a danno però di chi ha svolto lunghi periodi di precariato che risulta doppiamente penalizzato.

Michela Gallina



LA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO IN PILLOLE

Sulla base delle disposizioni del CCNL, entro il 15 settembre deve avere inizio la contrattazione integrativa di istituto e concludersi entro il 30 novembre. Questi termini sono ordinatori e nella maggior parte dei casi non vengono rispettati. Le relazioni sindacali a livello della singola istituzione scolastica si svolgono tra il Dirigente Scolastico, le RSU (e/o TAS) e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

Esse si basano sui seguenti obiettivi:

- Costruire relazioni improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla prevenzione e risoluzione dei conflitti;
- contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
- migliorare la qualità delle decisioni assunte;
- sostenere la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, non-

ché i processi di innovazione organizzativa.

Gli strumenti sono: l'informazione, il confronto e la contrattazione integrativa. **L'informazione** è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del dirigente scolastico alle OOSS. A livello di istituzione scolastica il DS è tenuto a fornire la proposta di formazione delle classi e degli organici e i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Il **confronto** è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare alla definizione delle misure che si intendono adottare su materie quali l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto; i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istitu-

zione scolastica del personale docente, educativo ed ATA; i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.

La **contrattazione** riguarda esclusivamente le materie stabilite nel CCNL; gli incontri di norma si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro oppure utilizzando le ore di permesso per le RSU; le riunioni sono valide a condizione che siano stati convocati tutti gli aventi diritto (RSU e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2016-2018).

Se la trattativa va in porto Entro 10 giorni dalla firma, il Dirigente invia il testo al Collegio dei revisori i quali hanno 15 giorni di tempo per effettuare solo il controllo sulla compatibilità dei costi.

Trascorsi 15 giorni senza osservazioni, il contratto diventa definitivo ed entra immediatamente in vigore.

Cesario Oliva

INVESTIAMO SULL'INFANZIA! LA NUOVA SFIDA DEL PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riguarda l'insieme di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026 e si inserisce all'interno del programma Next Generation EU, l'insieme di 750 miliardi di euro concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Questi finanziamenti sono stati destinati anche per l'infanzia. Il Piano non deve essere concepito come un insieme di progetti, ma come misure coordinate con gli investimenti previsti dalla nuova programmazione europea e dalle risorse nazionali. Per questo motivo sarà necessario un impegno a tutti i livelli istituzionali, che definisca le priorità di intervento e gli obiettivi da raggiungere, a partire dai territori più svantaggiati. I dati dimostrano che sono necessari investimenti organici e politiche a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Piano d'investimento mira a garantire un aumento e un miglioramento dell'offerta educativa per la fascia d'età 0-6, intervenendo sui servizi per la prima infanzia, consapevoli dell'importanza dell'investimento in questa fascia d'età

per il contrasto alle disuguaglianze nelle opportunità educative tra i bambini, per una maggiore parità di genere e una maggiore condivisione dei carichi di cura familiari. Una rete diffusa di nidi e servizi alla prima infanzia, è una politica vincente da tutti i punti di vista. Il PNRR prevede il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola, a cui sono destinati 300 milioni di euro e 700 milioni di euro per la creazione di impianti sportivi e parchi attrezzati, il PNRR prevede investimenti anche sull'edilizia scolastica. L'intervento di potenziamento infrastrutturale di asili nido e scuole dell'infanzia costituisce una delle misure bandiera del PNRR. Attualmente gli asili nido (pubblici e privati) coprono circa il 27% dei bambini in età ma con forti disparità territoriali tra Nord e Sud e tra grandi e piccoli comuni. Investire sulla fascia 0-6 significa dare la possibilità alla famiglie di poter lavorare pur avendo un bambino, di evitare che le donne deb-

bano licenziarsi per crescere i propri figli, significa offrire alla nostra società servizi essenziali per abbassare il divario di disuguaglianze esistenti. Aver colto l'importanza dell'infanzia per il futuro della nostra società comporta da parte dei nostri governanti un ripensamento in meglio anche del personale che lavora con questa fascia di età così importante e delicata (educatori, docenti e personale ausiliario), proponendo politiche assunzioni tali da garantire l'efficienza del servizio. Per questo tutti i comuni sono investiti da una grande impegno per il futuro creare progetti validi e dare possibilità di accedere a questi servizi a tutti, dopo tutto la scuola per l'Italia di domani si chiama "Futura" e parte dai più piccoli.

Lia Massa



QUESITARIO *Sam Notizie* risponde

Dichiarazione dei servizi dopo ri-assunzione

Buongiorno a tutti, sono un'insegnante di scuola primaria assunta in ruolo con riserva da GAE nel 2019 e poi decaduta dallo stesso per effetto di sentenza di merito. Quest'anno sono stata ri-assunta in ruolo da graduatoria di merito di Concorso Ordinario. Ho già svolto l'anno di formazione e prova nel corso dell'a.s. 2019/20 e so che non lo devo ripetere, ma la scuola non sa dirmi se devo ripresentare la dichiarazione dei servizi (già resa nel 2019). Vi ringrazio per un chiarimento a riguardo.

Giada G.

Cara Giada, la dichiarazione dei servizi va completata con l'inserimento degli anni svolti in ruolo con riserva tra gli anni del pre-ruolo, quindi devi operare un'integrazione alla dichiarazione già resa. Confermo che non devi ripetere l'anno di formazione e prova.

Passaggio di ruolo e dichiarazione servizi

Gentili colleghi, quest'anno ho ottenuto il passaggio di ruolo dalla primaria alla secondaria di primo grado e vorrei sapere se, oltre a svolgere l'anno di formazione e prova, sono tenuta anche a presentare la dichiarazione dei servizi come quando sono entrata in ruolo alla primaria. Grazie se potete aiutarmi a capire.

Loretta F.

Cara Loretta, la dichiarazione dei servizi va resa una sola volta al momento della prima assunzione in ruolo, infatti il sistema non consente di caricare i periodi di ruolo nella scuola statale ma solo quelli di pre-ruolo.

Diversa è invece la situazione per i contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie/parificate che possono essere dichiarati nella sezione n. 3 della dichiarazione on line

Art. 59 e dichiarazione dei servizi

Spettabile sindacato, sono una vostra iscritta, in anno di prova assunta con contratto a tempo determinato da graduatoria GPS di sostegno ex art. 59 (DL 73/2021). Confrontandomi con gli altri colleghi in anno di prova ho saputo che loro devono presentare la dichiarazione dei servizi entro il 30 settembre, ma a me la scuola non ha comunicato questo tipo di adempimento. Come devo comportarmi? Rischio di mancare scadenze importanti? Grazie per una risposta.

Federica V.

Gentile Federica, sarai tenuta alla presentazione della dichiarazione dei servizi solo dopo la conferma in ruolo che avverrà a seguito del superamento dell'anno di prova, pertanto a fra il 1° e il 30 settembre 2024. Contestualmente potrai anche effettuare la domanda di ricostruzione di carriera nella finestra temporale compresa fra il 1 settembre e il 31 dicembre 2024.

Ricostruzione di carriera

Cari colleghi, l'anno scorso ho ottenuto il passaggio di ruolo tra la scuola dell'infanzia e la primaria e ho effettuato con esito favorevole l'anno di formazione e prova.

Sono tenuta anche a presentare la domanda di ricostruzione di carriera? Grazie per una risposta

Serena B.

Cara Serena, non sei tenuta a presentare l'istanza perché gli anni di ruolo svolti all'infanzia valgono come carriera anche per la primaria, così come quelli per la scuola secondaria di primo grado valgono per quella di secondo grado e viceversa.

La domanda va invece prodotta quando c'è un passaggio di ordine, ad esempio dalla primaria alla secondaria. In tal caso gli anni alla primaria verrebbero considerati come pre-ruolo. Invece in un eventuale passaggio di ruolo dall'infanzia alla secondaria, gli anni dell'infanzia non avrebbero alcun riconoscimento ai fini della carriera (giuridici).

Tutti i periodi lavorati valgono invece ai fini della pensione e del TFR.

Gestione congedo parentale

Gentili colleghi, sono un'iscritta al sindacato e ho bisogno di capire la soluzione migliore per rientrare al lavoro dopo la maternità. Sono entrata in astensione obbligatoria parto il 18 aprile 2023, poiché la data presunta del parto era il 18 giugno 2023. Ho partorito però il 23 giugno, pertanto sono in astensione obbligatoria post-parto dal 24 giugno sino al 23 settembre. Dopo di che vorrei rimanere a casa ancora mediante astensione facoltativa. Il mio intento sarebbe quello di protrarre più possibile il rientro a scuola per riprendere dopo il 30 aprile, in modo da rientrare a disposizione e usufruendo anche della riduzione per allattamento. Quest'anno non mi sono state assegnate classi terminali, pertanto se non sbaglio dovrei fare 150 giorni continuativi per poter entrare a disposizione dopo il 30 aprile. Per le vacanze di Natale come devo regolarsi? Con la precedente maternità mi era stato consigliato di rientrare a Natale e Pasqua per prolungare il congedo parentale ma così facendo ho interrotto i 150 gg continuativi e perso la possibilità di rientrare a disposizione. Ho quindi ripreso servizio nelle mie classi a maggio.

Altra domanda: se consumassi tutta l'astensione facoltativa, potrebbe usufruirne mio marito successivamente?

Ho poca chiarezza a riguardo, spero possiate aiutarmi.

Ringrazio per la disponibilità.

Cordialmente,

Giovanna D.

Gentile Giovanna, nel tuo caso, non è conciliabile l'esigenza di protrarre il più a lungo il congedo parentale con il rientro a disposizione dopo il 30 aprile perché comunque arrivi a consumare tutto il congedo parentale prima del 30 aprile, salvo situazioni che possano interrompere tale congedo quali malattia tua o del bambino.

In base alle disposizioni INPS del 2022, una volta terminato il congedo, o alternando il tuo con quello paterno, puoi far fruire al padre del bambino altri 3 mesi frazionati o continuativi.